

Istituto Professionale Statale



# **Corso di Formazione di base per docenti di sostegno**

**Prof. Carmelo Floramo**

**Prof.ssa Annalisa Negri**

# **Incontro del 06 dicembre 2017**

**Il docente di PEI, Relazione Finale  
ed Esami di fine ciclo.**

**Formatore Prof. Carmelo Floramo  
I.P.S. “Ciro Pollini” di Mortara**

# Arriva uno studente diversamente abile a scuola, come si procede ?

Una volta che le unità sanitarie locali e le relative commissioni mediche abbiano accertato la presenza di una reale situazione di disabilità, viene redatta una **DIAGNOSI FUNZIONALE**.

La DIAGNOSI FUNZIONALE è il primissimo documento che il docente di sostegno (ed anche il docente curricolare) deve consultare per iniziare la sua attività che comporta la compilazione di due importantissimi documenti:

**1) IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)**

**2) IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)**

# IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento che viene redatto dal docente di sostegno successivamente all'osservazione preliminare dello studente diversamente abile (l'osservazione solitamente dura dai 30 ai 60 giorni, cioè il tempo utili a capire le esigenze dello studente).

Il PEI va compilato in tutte le sue parti, va fatto leggere e firmare dai genitori dello studente diversamente abile, dai docenti del Consiglio di classe (o solo dal coordinatore), dal docente di sostegno dal Dirigente Scolastico e dai membri dell'Unità Multidisciplinare.

Il PEI va consegnato, completo di firme, entro il 15 dicembre di ogni anno.

# All'interno del PEI troviamo:

1. **Dati dell'alunno (desunti dalla Diagnosi Funzionale)**
2. **Contesto scolastico attuale (desunto dall'osservazione del docente di sostegno)**
3. **Aree di intervento e obiettivi a breve e medio termine (determinati dal docente di sostegno sulla base delle proprie osservazioni, dei pareri dei familiari dello studente e docenti curricolari)**
4. **Modalità di intervento (come sopra)**
5. **Verifica e valutazione (come sopra)**

# I PEI sono tutti uguali ?

## RISPOSTA: NO

Come gli studenti sono diversi tra loro, così anche le documentazioni che li riguardano sono diverse. Innanzitutto il docente di sostegno ha il compito di stabilire se lo studente diversamente abile debba seguire una **programmazione per obiettivi mini o differenziata**.

1) **PEI per obiettivi minimi**: si applica a quelli studenti che presentano deficit minori che non compromettano eccessivamente le loro capacità di apprendimento. Solitamente, un PEI per obiettivi minimi va redatto in collaborazione con tutti i docenti curricolari della classe in quanto spetta ad essi stabilire gli obiettivi minimi delle proprie discipline. La programmazione per obiettivi minimi permette allo studente, che arrivi a completare il ciclo di studi Secondari di II Grado di accedere agli esami di Stato e (in caso di successo) di conseguire un diploma di maturità perfettamente identico a quello degli studenti normodotati e parimenti spendibile nel mondo del lavoro. Lo studente durante lo svolgimento dell'esame di Stato può usufruire di prove equipollenti e tempi più lunghi come previsto dall'art. 318 c. 3 del D.Lgs 297/1994.

2. **PEI per obiettivi differenziati**: si applica agli studenti che presentino deficit di una gravità tale da aver compromesso significativamente le loro capacità di apprendimento. Questo tipo di PEI viene redatto esclusivamente dall'insegnante di sostegno, che stabilisce per il proprio studente gli obiettivi d'apprendimento, le modalità d'intervento, i tempi ed i tipi di verifiche e di valutazioni utili a garantire il successo scolastico. Lo studente che segue tale tipo di programmazione non è obbligato a partecipare agli esami di maturità, ma nel caso lo facesse non viene esaminato attraverso le prove prodotte dal Ministero dell'Istruzione, ma tramite prove differenziate preparate dal docente di sostegno. Al termine del ciclo scolastico non consegue un diploma, ma un attestato che certifica le sue competenze di base (sempre redatto dal docente di sostegno e dalla segreteria didattica) come sancito dall'art.13 c.2 del D.P.R. 323/1998. **Prima di sottoporre alla famiglia la firma di un PEI per obiettivi differenziati è necessario informarli e fargli firmare il modulo di consenso informato in cui essi accettano quel tipo di programmazione e si dichiarano consapevoli del mancato rilascio del diploma.**

# Com'è fatto un PEI ?

- L'attuale modello PEI
- Il nuovo PEI basato sul modello ICF



# INVALSI SI O INVALSI NO ?

L'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (più comunemente noto come INVALSI) ha emanato una nota in cui dichiara che: «la partecipazione di alunni con certificazione di disabilità intellettiva (o di altra disabilità grave), seguiti da un insegnante di sostegno, alle prove INVALSI è rimessa al giudizio della singola scuola».

La scuola pertanto può:

- 1) non far partecipare alle prove gli alunni con disabilità intellettiva o altra disabilità grave, impegnandoli nei giorni delle prove in un'altra attività;
- 2) farli partecipare insieme agli altri studenti della classe, purché sia possibile assicurare che ciò non modifichi in alcun modo le condizioni di somministrazione, in particolare se si tratta di classi campione.

Gli alunni ipovedenti o non vedenti partecipano alle prove nelle stesse condizioni degli altri (i fascicoli loro destinati sono stampati con caratteri ingranditi o sono in scrittura Braille).

Gli alunni con diagnosi di DSA partecipano alle prove SNV nelle stesse condizioni degli altri».

Come meglio precisato in **APPOSITA TABELLA**

## In ogni caso sul sito di INVALSI troviamo:

*«Il database, è organizzato su tre livelli: il primo riguarda il grado di scolarità, il secondo l'area degli apprendimenti, il terzo la tipologia di disabilità intellettiva. Per quest'ultimo livello il sistema di classificazione utilizzato è quello previsto dall'allegato 1 della Legge 104/92, comprensivo di tutte le tipologie di disabilità riconosciute in ambito scolastico».*

La consultazione del database prevede pertanto l'individuazione della classe di riferimento (per esempio: Il elementare) poi dell'area di apprendimento (per esempio: Italiano) e infine della specifica disabilità (per esempio: Disturbo specifico di apprendimento).

Il repertorio di prove di apprendimento per i disabili intellettivi qui proposto tratto dal SID (Spazio Invalsi per la Disabilità), è stato elaborato utilizzando le prove personalizzate predisposte dalle scuole e somministrate agli allievi disabili nell'ambito del Servizio Nazionale di Valutazione. L'elaborazione di tali prove è stata di competenza del gruppo degli insegnanti ed esperti che, a vario titolo, ha seguito lo studente, unitamente all'insegnante di sostegno, coerentemente con le conoscenze e le abilità indicate nel PEI (Piano Educativo Individualizzato).

# Esami del primo ciclo

Alla conclusione della scuola primaria indifferentemente dal tipo di PEI seguito, l'alunno diversamente abile che abbia raggiunto gli obiettivi previsti dalla sua programmazione è promosso (salvo superamento del limite di ore di assenza non giustificate) e può passare al ciclo scolastico successivo.

# Esame di Scuola Secondaria di I Grado

L'O.M. 90/2001 art. 11 c. 11 recita *«gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato»* in particolare si evidenzia che tali prove debbano *«essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali»*

Art. 9 c.2 del D.P.R. 122/2009 dice che tali *«prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento e del conseguimento del diploma di licenza»*

# SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

## Ammissione alla classe successiva:

L'ammissione alla classe successiva di ogni anno scolastico può avvenire se lo studente:

- ha frequentato almeno  $\frac{3}{4}$  del monte ore annuale personalizzato;
- ha valutazione non necessariamente sufficiente in tutte le discipline, purché il CdC abbia ritenuto raggiunto nell'insieme un livello di competenze e conoscenze in riferimento agli obiettivi del PEI;
- Sempre e soltanto con riferimento al PEI da parte del CdC.

# Riforma degli esami del I ciclo

L'attuale Riforma introdotta dalla “Ministra” Fedeli comporta le seguenti novità:

## Ammissione agli esami:

Lo studente diversamente abile può essere ammesso agli esami se:

- ha frequentato almeno  $\frac{3}{4}$  del monte ore annuale personalizzato;
- ha valutazione non necessariamente sufficiente in tutte le discipline, purché il CdC abbia ritenuto raggiunto nell'insieme un livello di competenze e conoscenze tali da poter affrontare gli esami sempre in riferimento al PEI;
- ha partecipato, nel mese di aprile, alla Prova Invalsi (ma non è obbligato)

Tuttavia, nel caso del mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il CdC può optare per due soluzioni:

1) la non ammissione agli esami di licenza;

2) l'ammissione agli esami *“al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo”* indispensabile per l'iscrizione e frequenza alle classi successive.

# Svolgimento delle prove d'esame a partire dall'anno scolastico 2017/2018

Le prove previste per l'esame di Stato del I ciclo sono: tre scritti (Italiano, Matematica ed Inglese) ed un orale. **NIENTE INVALSI.**

L'alunno diversamente abile può:

- 1) sostenere le stesse prove degli studenti normodotati (se ne ha le capacità);
- 2) sostenere delle prove differenziate, predisposte sulla base del PEI, aventi valore equivalente (**non equipollente**) al fine del conseguimento del diploma

Durante lo svolgimento delle prove, gli studenti diversamente abili possono avvalersi di attrezzature tecniche e sussidi didattici già utilizzati nel corso dell'anno scolastico e predisposti nel PEI

Se la media tra voto d'ammissione e voto delle prove d'esame, equivalenti o meno, raggiunge i 6/10 allora l'alunno è promosso.

In caso di mancata promozione o presentazione agli esami l'alunno riceve un attestato di crediti formativi, essenziale per l'iscrizione alla Scuola Secondaria di II grado o a un CFP.

## **In caso di Prove Invalsi, lo studente:**

- **Deve ricevere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento della prova;**
- **Ricevere i dovuti adattamenti della prova;**
- **Può essere esonerato dalla prova (se non sussistono i punti precedentemente elencati)**



# Esami Conclusivi per il II Ciclo

Anche gli Esami di Stato della Scuola Secondaria di II grado subiscono alcune modifiche, a partire dall'anno scolastico 2018/2019:

- Lo svolgimento delle *prove INVALSI e dell'alternanza scuola/lavoro* diviene *requisito di ammissione all'esame* (articolo 13).
- l'ammissione all'esame per gli studenti che abbiano conseguito una *votazione pari a sei decimi in ogni disciplina e nel voto di comportamento*. Si può essere ammessi nel caso si riporti un'insufficienza in una disciplina, previa deliberazione motivata del consiglio di classe (articolo 13).
- *riduzione a due per prove scritte*: una prova sulla padronanza della lingua italiana ed una prova avente ad oggetto una o più discipline caratterizzanti (articolo 17, commi 3 e 4); **SCOMPARE IL QUIZZONE**
- *esposizione nel colloquio dell'esperienza maturata nei percorsi di alternanza scuola/lavoro e la necessità di accertare il possesso delle competenze in "Cittadinanza e Costituzione"* (articolo 17, comma 10);
- *maggiore peso al percorso dello studente nell'attribuzione del credito scolastico* (articolo 15)

**Nulla cambia per la composizione della commissione di esame.**

# Cosa cambia per lo studente diversamente abile ?

Non è cambiato molto:

- 1) sia che segua un PEI per obiettivi minimi sia che segua un PEI differenziato, lo studente può essere affiancato nel corso dell'esame dal proprio docente di sostegno su delibera del CdC.
- 2) lo studente, che abbia seguito un programmazione per obiettivi minimi, svolge le prove deliberate dal MIUR, ma può avvalersi di eventuali ausili che siano stati usati nel corso dell'anno scolastico e siano stati previsti dal PEI. Se promosso consegue diploma.
- 3) lo studente, che abbia seguito una programmazione differenziata, NON svolge le prove deliberate dal MIUR, ma delle prove equipollenti elaborate dal docente di sostegno e dalla commissione di maturità. Se promosso consegue **Certificazione delle competenze.**

# Ma c'è ancora un documento....

Alla fine di ciascun anno scolastico, dopo aver svolto gli scrutini, il docente di sostegno deve compilare e consegnare in segreteria didattica la propria **Relazione Finale** su ogni singolo studente.

La Relazione Finale è il documento che ufficialmente chiude la nostra attività didattica annuale per ogni singolo studente che ci viene affidata, essa è fondamentale per tutti i docenti che si troveranno a lavorare con lo studente diversamente abile perché – soprattutto nei casi in cui la continuità non può essere garantita – tale documento permette al docente di sostegno che subentra di capire come si è svolto l'andamento didattico nell'anno precedente.

# All'interno di questa relazione egli dovrà dichiarare:

- Dati dell'alunno = ricavati dal PEI o dalla DF
- Rapporti con la famiglia = ricavati da indagine personale o esperienze avute nel corso dell'anno.
- Presenza di assistente comunale
- Eventuali colloqui svolti con neuropsichiatra o psicologo dell'ASL che in carico lo studente
- Attività svolte = tutte le attività didattiche, extrascolastiche o progettuali svolte
- Obiettivi raggiunti = rispetto a quelli previsti dal PEI
- Obiettivi da raggiungere = rispetto a quelli previsti dal PEI
- Percorso didattico seguito = ricavato dal PEI
- Metodologia applicata = ricavata dal PEI
- Tempi e strumenti di verifica = come previsti dal PEI
- Risultato dello scrutinio finale
- Indicazioni operative per l'anno scolastico successivo = in virtù del fatto che la continuità dell'insegnamento non possa essere garantita per docenti a Tempo Determinato.

**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE !**